



Matteo Mattioni
NOTAIO

ALLEGATO "C" AL N. 9008 DI RACCOLTA

S T A T U T O

PARTE I - ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA FONDAZIONE

Articolo 1 - Denominazione e sede legale

1. È costituita, ai sensi degli artt. 14 ss. cod. civ. e del d. lgs. 03.07.2017 n. 117 ("Codice del Terzo settore", qui di seguito denominato anche solo "CTS"), una fondazione di diritto privato denominata

"FONDAZIONE CLARA ETS"

(qui di seguito denominata anche solo "Fondazione").

2. La Fondazione ha la propria sede legale in Comune di Ragona, fraz. Villuzza, Via Tagliamento n. 9.

3. La Fondazione può spostare la propria sede legale con delibera del consiglio di amministrazione.

Articolo 2 - Caratteristiche della Fondazione

1. La Fondazione costituisce un patrimonio personificato, destinato al perseguimento dello scopo di utilità sociale consistente nel soddisfacimento delle esigenze abitative e ricreative delle persone anziane sia attraverso il godimento, diretto e indiretto, dei beni immobili di sua proprietà, sia attraverso l'organizzazione e la gestione di servizi e attività rivolte alle persone anziane.

2. La Fondazione non ha scopo di lucro, proponendosi di esercitare in via esclusiva o principale le sole attività di interesse generale individuate al successivo articolo 3 in quanto funzionali allo scopo di cui al presente articolo. È in ogni caso esclusa, anche in via indiretta, la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma conseguiti.

3. La denominazione della Fondazione è utilizzata negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo impiegato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 3 - Attività istituzionali della Fondazione

1. Fermo quanto previsto al precedente articolo 2, la Fondazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (di seguito denominate anche solo "Attività istituzionali"):

a) provvedere alle esigenze abitative e ricreative delle persone anziane, sia attraverso il godimento, diretto e indiretto, dei beni immobili di sua proprietà, sia attraverso l'organizzazione e la gestione di servizi, prestazioni socio-sanitarie e attività rivolte alle persone anziane - attività di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), c) e q), CTS -;

b) realizzare o sostenere progetti di accoglienza rivolti alle persone anziane;

c) valorizzare e sostenere le persone anziane mediante organizzazione e gestione di servizi alla persona e di attività ricreative di carattere sociale, culturale, religioso, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati - attivi-

tà di cui all'art. 5, comma 1, lett. i), CTS -;

d) realizzare e sostenere attività di recupero e conservazione del patrimonio edilizio.

2. Nello svolgimento delle Attività istituzionali, la Fondazione privilegia i rapporti con il Comune di Ragogna, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, le associazioni e gli altri enti del territorio aventi scopi analoghi o affini.

Articolo 4 - Attività diverse della Fondazione

1. Ai sensi dell'art. 6 CTS, la Fondazione può svolgere le attività secondarie e strumentali di seguito indicate, quando esse siano funzionalmente collegate alle Attività istituzionali:

a) costituire o partecipare a società o enti di altro tipo, svolgenti attività tecniche o imprenditoriali, che si inseriscano o siano collegate alle Attività istituzionali;

b) acquistare beni immobili e mobili, anche registrati, senza limitazioni di sorta, quando essi siano destinati a servizio delle Attività istituzionali, e successivamente concedere il godimento dei medesimi, a qualsiasi titolo ammissibile in virtù delle vigenti leggi;

c) rendersi concessionaria o sub-concessionaria da parte di chi abbia titolo legittimo di beni immobili a destinazione abitativa, ricreativa o sanitaria;

d) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle Attività istituzionali, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di beni immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per lo svolgimento delle Attività istituzionali;

e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o i beni comunque posseduti o detenuti;

f) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività - anche operative - nonché di studi specifici e consulenze;

g) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private e a reti associative la cui attività coincida in tutto o in parte con le Attività istituzionali;

h) erogare premi e altri sussidi;

i) svolgere attività di produzione e vendita di prodotti editoriali, audiovisivi e multimediali aventi ad oggetto le Attività istituzionali;

j) svolgere attività di accoglienza e ristoro degli ospiti coinvolti in Attività istituzionali;

k) svolgere ogni altra attività collegata alle precedenti che sia strumentale alle Attività istituzionali.

Articolo 5 - Vigilanza.

1. La Fondazione è soggetta alla vigilanza prevista dagli

artt. 25 cod. civ. (per il tramite della Direzione regionale competente, ai sensi dell'art. 46 l.r. 15.06.1993 n. 39) e 92 CTS.

PARTE II - PATRIMONIO

Articolo 6 - Fondo di dotazione

1. In conformità dell'art. 8 CTS, il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto individuale di costoro con la Fondazione.

2. Il fondo di dotazione - che, unitamente al fondo di gestione, costituisce il patrimonio della Fondazione -, è composto:

- a) dai conferimenti di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento dello scopo, effettuati dai fondatori in sede di atto costitutivo o successivamente, con precisa destinazione al Fondo di dotazione;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati utilizzando il fondo di dotazione o altre risorse, secondo le disposizioni del presente statuto;
- c) dalle elargizioni ed oblazioni fatte da soggetti pubblici o da privati;
- d) dalle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di amministrazione, vengano destinate ad incrementare il fondo di dotazione.

Articolo 7 - Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'articolo 6;
- b) da eventuali oblazioni, donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
- c) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, da enti territoriali o da altri enti pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio della Fondazione;
- d) da contributi dei fondatori e di terzi, che possono essere sollecitati anche mediante raccolta di fondi ai sensi dell'art. 7 CTS;
- e) dai ricavi delle Attività istituzionali e delle attività diverse.

Articolo 8 - Esercizio finanziario

- 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno solare.
- 2. Al termine di ciascun esercizio il consiglio di amministra-

zione redige il bilancio di esercizio nelle forme di cui all'art. 13 CTS, e ne fa approvazione entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio può avvenire entro il 30 (trenta) giugno.

3. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni destinati all'incremento o al miglioramento della sua attività.

4. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili o di avanzi di gestione o comunque di importi o utilità prelevati o sottratti al fondo di dotazione o al fondo di gestione durante tutta la vita della Fondazione.

PARTE III - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 9 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- l'assemblea dei fondatori;
- il consiglio di amministrazione;
- l'organo di controllo.

Articolo 10 - Assemblea dei fondatori e suoi poteri

1. L'assemblea dei fondatori è composta dai fondatori, come meglio generalizzati in sede di atto costitutivo e/o di atto di trasformazione, ossia i signori CLARA MARIO, BRUNELLA FRANCESCO e LA CARA ANDREA.

2. L'assemblea dei fondatori esercita le seguenti competenze:

- a) adotta le modifiche dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge e di statuto;
- c) nomina il consiglio di amministrazione e l'organo di controllo;
- d) assume le altre delibere previste nel presente statuto.

3. Ogni altra competenza appartiene al consiglio di amministrazione.

4. Le delibere sono adottate con la presenza e il voto favorevole di tutti i fondatori.

5. In caso di morte di un fondatore o di sua sopravvenuta incapacità, i diritti che lo statuto gli attribuisce appartengono alla persona da questi designata anche a mezzo di testamento.

6. In caso di pluralità di soggetti designati dai fondatori, i relativi diritti saranno esercitati esclusivamente mediante un rappresentante comune.

7. In caso di mancanza, inerzia o rifiuto dei soggetti designati, l'esercizio dei diritti relativi si concentra in capo ai fondatori superstiti o ai soggetti che siano in precedenza subentrati a costoro ai sensi del precedente comma 5.

8. Nell'ipotesi in cui, nonostante l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, non sia possibile rinvenire

re fondatori o soggetti a questi subentrati ai sensi del comma 5, le funzioni attribuite all'assemblea sono svolte da tre componenti indicati dall'autorità di vigilanza fra persone residenti nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ed aventi competenze professionali congruenti con le attività della Fondazione.

Articolo 11 - Funzionamento dell'assemblea dei fondatori

1. L'assemblea dei fondatori si riunisce su convocazione del consiglio di amministrazione o su richiesta di un fondatore, diretta agli altri fondatori e al consiglio di amministrazione.

2. L'avviso di convocazione o la richiesta deve contenere il giorno e l'ora della riunione, con l'indicazione degli oggetti da trattare, e deve essere spedito mediante lettera raccomandata a.r. almeno 8 (otto) giorni naturali e consecutivi prima della riunione; il termine è ridotto a 3 (tre) giorni in caso di convocazione urgente.

3. I lavori sono presieduti dal fondatore più anziano di età, che nomina un segretario anche fra soggetti esterni.

Articolo 12 - Organo amministrativo e suoi poteri

1. La Fondazione è amministrata, in conformità del disposto dell'art. 28, comma 8, CTS, da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri compreso fra 3 (tre) e 7 (sette), dei quali uno con funzione di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente; esso dura in carica fino a dimissioni o revoca da parte dell'assemblea dei fondatori.

2. I primi componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dai fondatori nell'atto costitutivo. I componenti successivi sono nominati dall'assemblea dei fondatori.

3. Si applicano gli artt. 2382 cod. civ. e 26, commi 6 e 7, CTS, nonché, in quanto compatibili, gli artt. 2381, 2385 e 2386 cod. civ.

4. Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; esso compie inoltre tutte le attività che gli sono affidate dalla legge e dal presente statuto.

5. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, dinanzi a qualsiasi giurisdizione, ordinaria o speciale, togata o arbitrale, italiana o estera.

6. Il presidente del consiglio di amministrazione possono nominare uno o più procuratori speciali, determinandone i poteri.

7. Il consiglio di amministrazione è competente, tra l'altro:

a) alla fissazione del programma annuale delle iniziative della Fondazione e alla cura della sua esecuzione;

b) alla elaborazione e alla adozione del bilancio di esercizio;

c) alla redazione e tenuta delle scritture contabili e dei libri di cui all'art. 15 CTS;

d) all'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti; all'acquisto e la vendita di beni immobili e mobili (anche registrati) ed alla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;

e) alla costituzione, coordinamento e scioglimento del comitato tecnico e di altri organi accessori e temporanei, aventi funzioni di proselitismo, consulenza, fidelizzazione;

f) alla attivazione e gestione delle attività di cui al precedente articolo 4;

g) alla conclusione, modifica o estinzione di contratti di collaborazione con soggetti terzi.

8. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il consiglio di amministrazione potrà istituire un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, tra cui il presidente, cui delegare specifici compiti o delegare alcune delle sue funzioni ad uno o alcuni membri, osservandosi - in quanto compatibili - le disposizioni di cui all'art. 2381 cod. civ.

Articolo 13 - Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

3. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

4. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, steso su apposito libro.

Articolo 14 - Presidente e vicepresidente

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente della Fondazione e viene designato dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

2. Il presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

3. Il presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

4. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente, se nominato dal consiglio di amministrazione; la sottoscrizione del vicepresidente è piena prova, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Articolo 15 - Organo di controllo

1. L'organo di controllo, in forma monocratica, è scelto dall'assemblea dei fondatori fra i soggetti aventi i requisiti previsti dall'art. 30 CTS.

2. Esso ha le competenze previste da quest'ultima disposizione e dura in carica sino alla approvazione del bilancio del 3° (terzo) anno successivo a quello in cui è stato nominato. I suoi componenti sono rieleggibili.

3. All'organo di controllo è affidata anche la funzione di revisione dei conti, nei casi previsti dall'art. 31 CTS.

PARTE IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 16 - Compensi del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo

1. L'amministratore unico non matura diritti a compenso, ma solo al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della funzione, purché debitamente documentate.

2. I compensi del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo sono stabiliti dall'assemblea dei fondatori all'atto della nomina, osservate le vigenti disposizioni di legge sul divieto di distribuzione indiretta di utili.

Articolo 17 - Attività di volontariato

1. La Fondazione può avvalersi, per l'esercizio delle proprie Attività istituzionali, dell'attività lavorativa prestata da volontari, in conformità dell'art. 17 CTS.

2. Il lavoro prestato dai volontari è libero e gratuito, salvo per quel che riguarda eventuali rimborsi di spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti ammessi dalle vigenti leggi.

3. I volontari sono assicurati contro il rischio di infortuni e di malattie professionali secondo quanto disposto dall'art. 18 CTS; la Fondazione provvede inoltre ad una idonea copertura assicurativa contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, compresi altri volontari.

Articolo 18 - Comitato tecnico

1. Il consiglio di amministrazione può nominare un comitato tecnico costituito da un numero variabile di componenti, stabilito all'atto della nomina; contestualmente alla nomina è stabilita anche la durata in carica del comitato e sono fissate le disposizioni inerenti il funzionamento dello stesso.

2. La composizione del comitato privilegerà, fra gli altri, coloro che hanno ben meritato verso la Fondazione quali oblatori, quali donanti o quali lavoratori volontari ai sensi del precedente art. 17; essa terrà anche conto, tra l'altro, delle competenze tecniche e delle esperienze professionali maturate.

3. Il comitato tecnico esprime parere su tutte le questioni sulle quali questo viene richiesto dal consiglio di amministrazione.

Articolo 19 - Scioglimento

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 9 CTS, in caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa ammessa dalla legge o prevista dal presente statuto, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'assemblea dei fondatori o - in mancanza - della Fondazione Italia Sociale e previo

parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità identiche o simili a quella di cui all'articolo 2 o comunque a finalità civiche, utilitaristiche o di utilità sociale ad esse comparabili.

2. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui, se imposte dalla legge.

3. La Fondazione, a seguito di parere favorevole dell'autorità preposta al controllo, può, con delibera dell'assemblea dei fondatori, fondersi o comunque confluire in altri enti che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Articolo 20 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e del CTS, le altre norme di legge vigenti in tema di Fondazioni di diritto privato.

2. La competenza a conoscere di eventuali controversie insorgenti o anche solo occasionate dal presente statuto tra i fondatori o tra la Fondazione e i suoi organi o tra questi ultimi, appartiene in via esclusiva al foro del luogo ove la Fondazione ha la propria sede legale.

Firmato Clara Mario

Brunella Francesco

Mattioni Matteo (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d. lgs. 07.03.2005 n. 82, che si trasmette per iscrizione RUNTS.

San Daniele del Friuli, 29 aprile 2025

Firmato digitalmente dal notaio Mattioni Matteo